



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE ATTRAVERSO UN'UNITÀ UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B) DEL D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 (G.U. N.296 DEL 14.12.2021) – ANNUALITÀ 2022

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP. - URBANISTICA – AMBIENTE - PATRIMONIO

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la *“Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”*.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”*. Presa d'atto assegnazione contributo. Atto di indirizzo e nomina RUP. Annualità 2022”;

In attuazione della propria determinazione n. del

RENDE NOTO

E' indetto il presente Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno Comuni marginali, relativamente all' annualità 2022, per le seguenti categorie di intervento:

- Categoria di intervento: DPCM 30 settembre 2021 - art. 2, comma2, lett.b)

Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Valguarnera Caropepe.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/09/2021.
2. Può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà le precedenti.
3. I contributi previsti, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti *“de minimis”*.

ARTICOLO 2 - IMPORTO COMPLESSIVO PER LA CATEGORIA DI INTERVENTO

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando, a valere sulla quota della seconda annualità (2022) del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 296 del 14.12.2021, è distribuito come indicato nella seguente tabella:

Categoria di intervento e massimali	Importo complessivo
Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30.09.2021: Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Valguarnera C.: - numero attività: variabile secondo le richieste; - importo massimo concedibile: € 30.000,00	€ 119.257,07

2. L'importo complessivo per gli interventi di cui alla lettera b) del c.2, sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto, in base al numero delle istanze pervenute e all'ammontare delle spese ammissibili.
3. I contributi assegnati dovranno comunque essere contenuti nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.
4. Il Comune si riserva la facoltà di:
 - cambiare in qualsiasi momento le risorse assegnate alle suddette ripartizioni, in virtù dell'andamento delle richieste che perverranno;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili o, in alternativa, destinare eventuali economie ad altre finalità, previste dal DPCM 30/09/2021.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 e adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell'IVA se detraibile.

ARTICOLO 4 - CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in

particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “*de minimis*” richiamata nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai contributi previsti dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021 le “nuove attività economiche”, non ancora costituite o regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, in ambito commerciale, artigianale o agricolo attraverso una unità operativa ubicata nel territorio del comune di Valguarnera C.;
2. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica "dopo la pubblicazione del presente Avviso. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc.): in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all’unità produttiva adibita all’attività del nuovo codice ATECO;
3. Il contributo non può essere concesso se il beneficiario non si impegna a mantenere “in esercizio” la nuova attività per almeno 5 anni, fatte salve cause di forza maggiore;
4. Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di Valguarnera C. che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;
5. Le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - (solo per le imprese già esistenti) essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente e abilitate ad esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività commerciale, artigianale o agricola;
 - non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
 - non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- che l’Impresa non sia destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg.1303/2013);
- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n.575;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 della direttiva CE n°18/2004;

- che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- che l’Impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
- che l’Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all’indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

6. Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza;
- mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;
- realizzazione di opere murarie e impiantistica, strettamente necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi;
- acquisto di hardware e software finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- spese per polizze assicurative relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell’attività. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla “nuova attività economica”

7. Non sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
- Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del codice civile;
- Lavori in economia;
- Acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
- Interessi passivi;
- L’imposta sul valore aggiunto non è una spesa ammissibile per le Aziende che operano in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle operazioni che realizza nell’ambito del Progetto, i costi che gli competono, pertanto, vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile dall’Azienda, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA ma rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta.
- Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- Avviamento;
- Beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- Mezzi targati.

ARTICOLO 6 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE

1. Il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti, è il giorno
2. I beneficiari hanno l'obbligo di concludere il progetto entro il termine previsto al precedente comma 1, salvo comunicazione giustificata di richiesta di proroga per motivi non dipendenti dalla volontà o inerzia del beneficiario. Per comprovati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto, può concedere una sola volta una proroga fino ad un massimo di 30 giorni e comunque tale da consentire il rispetto del termine di utilizzo delle risorse da parte del Comune.
3. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente Avviso dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno**
2. La domanda, indirizzata al Comune di Valguarnera C., dovrà riportare la seguente dicitura:
"DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE"
3. Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - Consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Valguarnera C., negli orari di apertura al pubblico e comunque non oltre le ore 12:00 del termine perentorio di scadenza sopra indicato;
 - spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).

Le domande presentate con raccomandata A.R. si intendono accettate se pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune entro la predetta data di scadenza del presente Avviso.

Si precisa, pertanto, che NON fa fede la data del timbro postale;

• Spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: valguarnera.vg@comune.pec.it, mediante:

- a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;
- oppure
- b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.

In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Valguarnera C. (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato:

"DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE"

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. A pena di esclusione, la domanda dovrà essere:
 - a) redatta in conformità all' Allegato "A.1";
 - b) regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
 - c) corredata del documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
 - d) corredata della relazione descrittiva del progetto, comprensiva dell'elenco dettagliato delle spese e copia dei preventivi dei costi da sostenere;
5. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si procederà alla verifica dei requisiti.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'art. 9, ai soggetti beneficiari del finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'importo del contributo massimo concedibile, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
2. Entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione definitiva del contributo, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
3. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del beneficiario, verrà pubblicato l'elenco dei beneficiari e il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all'azienda, come aiuto in regime "*de minimis*". A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
4. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.
5. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
6. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita richiesta redatta utilizzando il modello "A.2" allegato al presente Avviso, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della rendicontazione finale nei termini di cui al precedente comma 2., previa eventuale rideterminazione del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute. È altresì possibile per il beneficiario, richiedere l'erogazione in anticipo del contributo previo invio all'Ente di apposita polizza fideiussoria emessa da istituto bancario o assicurativo abilitato. Il Comune si riserva di non accettare eventuale polizza fideiussoria rilasciata da istituti per le quali non risulta possibile acquisire adeguate informazioni circa l'attendibilità della stessa. Il Beneficiario potrà altresì richiedere l'emissione di pagamenti a fronte di Stati di avanzamento di importo non inferiore al 30% dell'intero investimento.
7. Alla richiesta di liquidazione di cui al precedente comma 7. dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto:
 - relazione sulla realizzazione del progetto ammesso a contributo;
 - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della società beneficiaria, contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammesse;
 - copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze e dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento in modalità tracciabile (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.).

ARTICOLO 11- OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art.140 del Reg.UEn.1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati, le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell'intervento di cui al presente Avviso pubblico;
 - c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 12;
 - d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - e) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

- f) non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n.1303/2013.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazioni mendaci.
2. Ai sensi del DPCM 30.09.2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art.1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

ARTICOLO 13 - REVOCA

1. Il Comune di Valguarnera C. procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:
 - a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 giorni dalla richiesta;
 - b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
 - c) qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
 - d) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 11.
2. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
3. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica che il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
2. Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 15 - PUBBLICITA'

1. Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 8 del D.P.C.M. 30.09.2021 mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune di Valguarnera C. e sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Responsabile del procedimento è il Responsabile del III Settore Ing. Vittorio Giarratana. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
 - PEC: tecnico.vg@comune.pec.it
 - mail: uff.lavoripubblici@comune.valguarnera.en.it

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il “Titolare del trattamento” è il Comune di Valguarnera C. con sede in Valguarnera C., nella piazza della Repubblica, 13, C.A.P. 94019.
3. Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, potrà contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, inviargli una comunicazione al seguente recapito:
 - PEC: valguarnera.vg@comune.pec.it
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti recapiti:
 - PEC: valguarnera.vg@comune.pec.it
5. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
6. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
7. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
8. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza al Comune di Valguarnera C. è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Valguarnera C..
9. Modalità di trattamento e conservazione – Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.
10. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento (UE) n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati(GDPR).

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Valguarnera C. che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo
3. Il presente Avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.comune.valguarnera.en.it sezione “Trasparente” - “Bandi e Avvisi” mentre i relativi modelli in “Modulistica”.

Si allega:

Modello di domanda di partecipazione - Allegato A.1

Modello di domanda per l’erogazione del contributo – Allegato A.2.

**Il Responsabile del III Settore
F.to Ing. Vittorio Giarratana**